



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscelta del 28/07/2015
nr. 0006264
Classifica I.6.4.Fasc. 69 - 2012
01-06-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Pier Mario Manca
- On. Augusto Cherchi
- On. Alessandro Unali
- On. Anna Maria Busia
- On. Roberto Desini
- Gruppo Sovranità, democrazia e lavoro


e p.c. > Ufficio di Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.423/A sull'attivazione delle pratiche equivalenti (PSR 2014/2020). Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 1696/gab del 23 luglio 2015 inviata dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



SA

TC

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 23/07/2015
nr. 0005158
Classifica I.9.4.Facc. 50 - 2012
01-00-00



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONI AUTONOME DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'ASSESSORE

Prot. n. 1596/jab

Cagliari, 29 LUG. 2015

4334
4248

Alla Presidenza della Giunta regionale
SEDE

Oggetto: interrogazione n. 423/A, sull'attivazione delle pratiche equivalenti (PSR 2014/2020).

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si trasmette allegata alla presente la risposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

L'Assessore
Elisabetta Falchi
Elisabetta Falchi



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRIPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRIPASTORALE

L'ASSESSORE

In merito all'interrogazione in oggetto si comunica che il nuovo regime di pagamenti diretti, prevede, tra gli altri, un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening). Uno dei principali obiettivi che si pone la nuova politica agricola è quello di incrementare la produzione dei beni pubblici di carattere ambientale associati al settore agricolo. Tra gli strumenti adottati per raggiungere questo scopo, il greening e inverdimento dei pagamenti diretti gioca un ruolo di primo piano ed è stato indubbiamente l'aspetto più controverso del negoziato sulla nuova fase di programmazione. Con questo strumento si vogliono promuovere metodi di produzione in grado di garantire una ragionevole conservazione delle risorse naturali su scala nazionale e sovranazionale e si vuole contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, innanzitutto con il contrasto al cambiamento climatico e con la conservazione della biodiversità.

Il greening si applica obbligatoriamente, a partire dal 1 gennaio 2015, alle aziende che ricevono il pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base e il finanziamento di questa componente verde è associato al 30% del massimale nazionale dei pagamenti diretti. Secondo il paragrafo 1 dell'art. 43 gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche considerate equivalenti. La mancata applicazione delle pratiche agricole previste potrà incidere fino al 125% della quota dei pagamenti percepita dagli agricoltori. In altre parole la sanzione per il mancato rispetto delle pratiche del greening si applica al pagamento di base nella misura del 20% del pagamento verde nel 2017 e del 25% nel 2018.

Le pratiche agricole considerate benefiche per il clima e l'ambiente sono la diversificazione delle colture, il mantenimento del prato permanente esistente e avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola aziendale. Mentre le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe e che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato da una o più delle pratiche agricole benefiche.

Le pratiche agricole benefiche sono normate nel dettaglio dagli artt. 44, 45 e 46 del regolamento e di seguito se ne riporta sinteticamente il contenuto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'ASSESSORE

✓ La diversificazione delle colture si applica esclusivamente alle aziende superiori a 10 ettari e prevede la presenza contemporanea di almeno 2 colture sulle superfici comprese tra 10 e 30 ettari (con la coltura principale che non può superare il 75% della superficie) e la presenza contemporanea di 3 colture sulle superfici a seminativo superiori a 30 ettari (con la coltura principale che non può superare il 75% e le due colture principali il 95% della superficie). Questo obbligo non viene applicato nel caso di superfici a seminativo costituite per più del 75% da coltura da foraggio, da prati permanenti, da terreni a maggese o da colture sommerse per una parte significativa dell'anno, a condizione che la superficie a seminativo rimanente non superi i 30 ettari.

✓ Per assicurare il mantenimento delle superfici investite a prato permanente lo Stato designa i prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE e può decidere di designare altre zone sensibili situate al di fuori delle zone contemplate da queste direttive. Il rapporto tra i terreni a prati permanenti e la superficie agricola totale non deve diminuire in misura superiore al 5%. Tale obbligo si applica a livello nazionale, regionale o all'opportuno livello sub-regionale. Lo Stato può decidere di applicare tale obbligo a livello di singola azienda. Gli Stati membri comunicano l'eventuale decisione alla Commissione entro il 1 agosto 2014.

✓ L'introduzione di aree d'interesse ecologico (siepi, terreni a riposo, terrazzamenti, fasce tampone, elementi caratteristici del paesaggio, superfici oggetto d'imboschimento e colture azotofissatrici) pari ad una superficie corrispondente ad almeno il 5% dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore è obbligatoria quando i seminativi coprono più di 15 ettari. La percentuale può essere innalzata al 7% nel 2017, a seguito di una valutazione d'impatto presentata dalla Commissione europea accompagnata da una specifica proposta legislativa. Come nel caso della diversificazione, sono escluse dall'applicazione di questo obbligo le aziende la cui superficie ammissibile è costituita per una quota maggiore del 75% da prati permanenti e foraggi o coltivata con colture sommerse per una parte significativa dell'anno, a condizione che la superficie a seminativo rimanente non superi i 30 ettari.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'ASSESSORE

Come già si è avuto modo di evidenziare l'Italia ha adottato un meccanismo di convergenza interna parziale. In questo caso il pagamento è concesso come percentuale del valore totale dei diritti di pagamento che l'agricoltore ha attivato, per ciascun anno pertinente;

Le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe al greening che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato da una o più delle tre pratiche previste dal greening stesso. Tali pratiche equivalenti o la pratica o le pratiche del greening alle quali esse equivalgono sono elencate nell'allegato IX del regolamento e sono contemplate da:

a) impegni assunti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) da sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresi i sistemi per la certificazione del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che mirano a conseguire gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Tali sistemi di certificazione possono comprendere le pratiche elencate nell'allegato IX del presente regolamento, le pratiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo o una combinazione di tali pratiche.

Nell'interrogazione si chiede se "sia stata presa in considerazione la possibilità di inserire il pascolamento su pascolo arborato tra le pratiche equivalenti perché rispettoso degli habitat naturali e benefico per il clima e l'ambiente".

Occorre evidenziare che non esiste all'interno delle misure del vecchio e del nuovo PSR un impegno corrispondente, che rientrerebbe nell'ambito delle pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti, in particolare tra i sistemi di pascolo estensivo. Resterebbe, comunque, per le aziende l'obbligo di rispettare la stessa due previsioni del greening, ovvero diversificazione delle colture e aree di interesse ecologico.



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'ASSESSORE

Inoltre, il regolamento 1307/2013 prevede espressamente che le pratiche agricole equivalenti non possono formare oggetto di doppio finanziamento. Per rispettare questo principio è prevista una riduzione a carico del prelievo per i pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, o, nel caso di misure "trascinamento" del PSR 2007-2013, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Tale riduzione è calcolata a livello individuale, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, nella misura di un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro dell'agricoltore. Tale attività rischia di aggravare ulteriormente l'iter amministrativo nella gestione delle domande a carico del II pilastro.

Le Regioni hanno scelto di non attivare per la campagna 2015 le pratiche equivalenti, mentre hanno facoltà di farlo entro il 30 giugno per la campagna 2016 e successive. Ad oggi nessuna Regione ha comunicato di voler attivare le pratiche equivalenti, infatti Valle d'Aosta, Liguria e le Province autonome di Trento e Bolzano, le uniche che hanno risposto alla nota del Ministero, hanno comunicato di non voler attivare le pratiche equivalenti.

Poiché la struttura delle aziende agricole sarde, caratterizzate da forme di allevamento semi-estensivo, superfici a seminativo che solo in pochi casi raggiungono superfici significative, la costante presenza di elementi caratteristici del paesaggio (alberi, muri di recinzione, siepi), è tale per cui gli obblighi del greening sono di fatto già assolti, si ritiene opportuno non attivare le pratiche equivalenti.

L'Assessore

Elisabetta Falchi
Elisabetta Falchi